



# ***Comune di Borgonovo Val Tidone***

***(Provincia di Piacenza)***

**ORIGINALE N. 5**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

---

---

**OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE -  
ARTICOLO 1, COMMI 227 E 229 DELLA LEGGE N. 197/2022**

---

---

Seduta dell'anno duemilaventitre giorno trenta mese di gennaio alle ore 20.30 nella sede municipale. All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, sono presenti i signori:

<b>1 PATELLI MONICA</b>	<b>Presente</b>		
<b>2 NICELLI ELISA</b>	<b>Presente</b>	<b>8 PARMA STEFANO</b>	<b>Presente</b>
<b>3 BERGONZI IVAN</b>	<b>Assente</b>	<b>9 BENSI MARGHERITA</b>	<b>Presente</b>
<b>4 BURZI MARCO</b>	<b>Presente</b>	<b>10 MAZZOCCHI PIETRO</b>	<b>Presente</b>
<b>5 CARELLA SERENA</b>	<b>Assente</b>	<b>11 SOGNI NICOLA</b>	<b>Presente</b>
<b>6 ZILIANI MAURIZIO</b>	<b>Presente</b>	<b>12 MONTELEONE GIULIA</b>	<b>Presente</b>
<b>PIETRO</b>			
<b>7 SCHIAVI ELISA</b>	<b>Presente</b>	<b>13 GUASCONI GUIDO</b>	<b>Presente</b>

Presenti **11**

Assenti **2**

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Comunale è presente l'Assessore esterno Maurizio Molinelli e l'Assessore Fabrizio Franzini.

Assiste il Vice Segretario Generale - Dott. Paolo Cassi- il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la signora PATELLI MONICA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

---

---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

L'assessore Franzini espone l'argomento leggendo l'intervento allegato sotto la lettera A) al presente provvedimento

Il Consigliere Guido Guasconi evidenzia come la posizione dell'Amministrazione sia manifestamente in contrapposizione con l'orientamento del Governo trattandosi di atto di natura politica ed annuncia parere favorevole auspicando che almeno una volta all'anno si entri in possesso di una relazione sull'andamento delle riscossioni ;

Il Consigliere Pietro Mazzocchi chiede all'Assessore Franzini alcune precisazioni sugli anni nei quali si applica la norma e quali siano gli importi finora riscossi ;

Il Consigliere Giulia Monteleone si dice concorde con il Consigliere Guido Guasconi nell'attribuire un valore politico alla scelta compiuta dall'Amministrazione ed osserva come non vi sia nessuna incidenza sul Bilancio dell'Ente ed al contempo non precluda l'accesso alle previste agevolazione da parte dei cittadini annunciando la propria astensione;

L'assessore Franzini esemplifica i possibili risparmi che potrebbero conseguire i cittadini in ragione del diverso importo delle cartelle esattoriali facendo rilevare come il provvedimento del legislatore nazionale si appalesi quantomeno inefficace ;

Il Consigliere Guido Guasconi replica sottolineando come vi siano cittadini che non possono pagare e cittadini che non vogliono pagare ;

Il Consigliere Giulia Monteleone ribadisce la sua volontà di astenersi ;

**VISTA** la delibera della Giunta Comunale n.13 del 23/01/2023 di approvazione del diniego allo stralcio parziale dei residui attivi, ai sensi dell'articolo 1, commi 227-229 della Legge n.197/2022;

### **PREMESSO CHE:**

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per

violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;

- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. [comma229@pec.agenziaiscossione.gov.it](mailto:comma229@pec.agenziaiscossione.gov.it).

**CONSIDERATO CHE** l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

**RITENUTO CHE:**

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dal comma 227, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

**VISTO** che dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali nell'area riservata dell'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a mille euro ammontano a complessivi euro 291.224,99, di cui sarebbero stralciati, per quanto disposto dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, circa euro 67.205,77;

**RITENUTO PERTANTO** di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

**DATO ATTO CHE** il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio.

**CONSIDERATO** altresì che con deliberazione della Giunta Comunale n.36 del 24/03/2021 nelle more dell'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi sono stati eliminati dalla contabilità finanziaria residui attivi per € 1.026.155,20 di dubbia e difficile esazione per i quali, essendo trascorsi più di tre anni dalla scadenza e vista l'irrelevanza delle somme effettivamente riscosse negli ultimi anni, si è ritenuto dover effettuare lo stralcio dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato d'amministrazione, ai sensi dell'allegato n. 4/2 al D. Lgs. n.118/2011 e s.m.i.

I crediti di cui si tratta con questo atto sono pertanto stati totalmente eliminati dalla contabilità finanziaria e non ci saranno influenze sugli equilibri del bilancio dell'Ente;

Detti crediti sono stati conservati nella contabilità economico-patrimoniale dell'Ente secondo quanto previsto dal principio contabile sopra citato.

**VISTO** l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

**ACQUISITO** il parere favorevole dell'Organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**ACQUISITO** il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 e s.m.i.

Con voti favorevoli otto , contrari due (Mazzocchi e Sogni ) ed astenuti uno (Monteleone) , espressi nei modi e termini di legge;

**D E L I B E R A**

1. di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
3. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

Indi,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ritenuta l'urgenza di procedere, con voti favorevoli otto , contrari due (Mazzocchi e Sogni ) ed astenuti uno (Monteleone) , espressi nei modi e termini di legge in separata votazione

### **D E L I B E R A**

**Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D, Lgs 267/2000

Approvato e sottoscritto

Il Sindaco  
PATELLI MONICA

Il Vice Segretario Generale  
Dott. Paolo Cassi

